



I.P.S.A.R.



I.P.S.E.O.A.



**ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA
E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SASSARI**

Codice Scuola: SSRH02000D – Cod. Fisc. 80008840904 - via Cedrino 1 - 07100 SASSARI
Tel 079 / 2590077-8 - Fax 079 / 2590143

ssrh02000d@istruzione.it

www.alberghierosassari.gov.it



ssrh02000d@pec.istruzione.it

Sassari, lì 15 settembre 2017

CIRCOLARE N. 15

**Ai Docenti
Agli alunni
Al personale ATA**

**AI DSGA
SEDE
ALBO
SITO WEB**

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

Con l'inizio del nuovo anno scolastico appare opportuno richiamare alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'ingresso dello studente a scuola e termina con la sua uscita. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia causato dal comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate; essa è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (ripreso parzialmente nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave (ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave). Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”* (2047). [...] *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte*

sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto ” (2048). Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007, inoltre, ribadisce tale obbligo in particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”*. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della colpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Quanto detto sopra riporta alla necessità di puntuale applicazione delle misure organizzative appresso indicate:

1. all’ingresso degli alunni (ore 8.30) la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima del suono della campanella di inizio delle lezioni (8.25).
2. I docenti devono vigilare sull’ingresso e l’uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.
3. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull’intera classe. L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza.
4. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l’uscita non si protragga oltre il necessario.
5. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe deve avvisare un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
6. I cambi di docente nelle varie ore di lezione devono avvenire rapidamente, evitando di sostare nei corridoi o in altri luoghi, se si ha lezione.
7. Alle classi non è permesso uscire dall’aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.
8. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
9. Ogni docente ha il diritto e il dovere di intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, qualora si verificano situazioni di potenziale rischio o in caso di comportamenti scorretti.
10. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l’autorizzazione del docente titolare dell’ora di lezione; ciò è permesso solo durante l’intervallo.
11. Non è consentito allontanare momentaneamente dall’aula uno o più alunni per motivi disciplinari, perché verrebbe meno la necessaria vigilanza.
12. Si ricorda che l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno ad un momentaneo ritiro con annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie. In casi di reiterato uso si provvederà ad una segnalazione alla presidenza per eventuali altri provvedimenti.

Il CCNL del comparto scuola (art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA attribuendo ai collaboratori scolastici *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa*

vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai **collaboratori scolastici**, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

I **collaboratori scolastici** collaborano inoltre alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;

I collaboratori scolastici dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza del docente dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che senza validi motivi sostano nei corridoi;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni
- impedire che persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti,) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni

I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.
- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luisa Pala